

COMUNE DI QUASSOLO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (ANNO 2019) verbale n. 22 del 20 dicembre 2019

La sottoscritta dott.ssa Patrizia Sara FLORE, Revisore dei Conti di codesto Comune

Premesso:

- CHE IL GIORNO 16.12.2019 HA RICEVUTO LA DOCUMENTAZIONE INVIATA DAL Responsabile DEL SERVIZIO FINANZIARIO TRAMITE POSTA ELETTRONICA CONTENENTE LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA, l'ipotesi di accordo e la certificazione del Responsabile del servizio stesso;
- che l'art. 5 del CCNL 1/04/1999 delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, siano effettuati dall'organo di revisione.
- che, a tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
- CHE l'art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 (TUPI) prevede che: "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419. secondo comma Del codice civile";
- CHE l'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 prevede che: " A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1";
- che, inoltre, l'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 30/03/2001, n.165, modificato dall'art. 55 del D.L. n.150 del 2009, prevede, che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'organo di revisione;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma dell'accordo stesso;

considerato

- che il parere del revisore attiene alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del CCNL;

rilevato

- che nel documento sottoposto all'esame dell'organo di revisione è quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;



visto

la determina n. 16 del 28/11/2019 per la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 per l'importo di €. 4.845,64; rilevato che una parte di esso, pari a €. 263,64, supera formalmente l'importo delle risorse accantonate nel 2016, vincolo da rispettare pari a €. 4.582,00, ma che tale parte non è soggetta al vincolo in quanto trattasi di somme **non** soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017; e la Relazione tecnico-finanziaria illustrativa a cura del Responsabile del servizio finanziario da sottoscrivere con il relativo parere favorevole di regolarità contabile datato 28 novembre 2019;

accertato che:

- a) il fondo per le risorse decentrate del 2019 è stato determinato tenendo conto dell'assenza di decurtazioni ai sensi dell'art.9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 e s.m.i., stante l'assenza di cessazioni, ed in ogni caso tenendo conto dell'abrogazione operata dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, per cui si è provveduto per l'anno 2019 alla costituzione del fondo per un importo nel rispetto del limite dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i. corrispondente al fondo 2016; e che il fondo è superiore all'ammontare delle risorse destinate nel 2016 per il trattamento economico accessorio del personale di €. 263,64 che viene accantonato separatamente e compensato dall'incremento ex art. 67, comma 2, lettera A) del CCNL 2018;
- b) l'importo complessivo del Fondo 2019, rispetta altresì, i vincoli di legge in materia di spesa di personale

certifica

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato per la determinazione del Fondo Risorse decentrate 2019, rispetto ai vincoli in precedenza citati, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dal fondo, che sono rispettosi delle norme e dei limiti imposti dalla legislazione nazionale in materia di spese del personale e valutata positivamente la compatibilità economica

ed esprime

pertanto, parere favorevole all'ipotesi di contratto integrativo decentrato per l'utilizzo delle risorse decentrate anno 2019.

Quassolo, lì 20 dicembre 2019

Il Revisore del conti

Dott. Patrizia Sara FLORE

